

N. 698/19 Sent.
del 27 MAR. 2019



N. 510/2016 R.G.
N. 1366/19 cron.
N. 746/19 rep.

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Catania, II Sezione civile, composta dai Sigg.
Magistrati

dott. Giovanni Dipietro

Presidente

dott. Marcella Murana

Consigliere

avv. Gabriella Napoli

G.A. Rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 510/2016, promossa da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, corrente a Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del L.R. p.t., c.f.: 80078750587, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Bernocchi, Pierluigi Tomaselli e Manlio Galeano, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato a Catania, via Conte Ruggero n. 47, presso lo studio dell'avv. Luana Carmela Baesso, giusta procura in atti,

- **appellante** -

CONTRO

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (già UGF Assicurazioni SpA), in persona del L.R. p.t., corrente a Bologna, via Stalingrado n. 45, c.f.: 00818570012, rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo D'Avola, unitamente al quale è elettivamente domiciliata a Catania, in v.le XX Settembre n. 43, presso lo studio dell'avv. Antonio Ferlito, giusta procura in atti;

BUSACCA FRANCESCO, nato a Vittoria (RG) il 6.2.1961, c.f.: BSC FNC 61B06 M088R, e **RIONI ANGELA**, nata a Vittoria (RG) il 26.1.1969, c.f.: RNI NGL 60A66 M088J, entrambi residenti a Vittoria (RG), via F.lli Bandiera n. 321, e rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Celeste, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati a Vittoria (RG), via R. Cancellieri n. 88, giusta procura in atti,

- **appellati** -

NONCHE' CONTRO

IURATO SALVATORE, nato a Ragusa il 13.11.1990 e residente a Santa Croce Camerina (RG), via Roma n. 111/E, c.f.: RTI SVT 90A31 H163N,

- **appellato contumace** -

OGGETTO: responsabilità extracontrattuale – circolazione stradale – rivalsa INPS.

Conclusioni: all'udienza del 9.10.2018 le parti concludevano come da verbale in atti.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 639/2015, emessa in data 30.9/2.10/2015, il tribunale di Ragusa accoglieva, parzialmente, le domande di risarcimento danni (derivati dal sinistro stradale del 29.10.2008) spiegate dai coniugi Busacca Francesco e Rioni Angela nei confronti di Iurato Salvatore e UGF Assicurazioni SpA, e, detratto l'acconto già ricevuto dal Busacca e (operata la decurtazione per la percentuale di concorso di colpa del danneggiato stesso nella causazione del sinistro) condannava i convenuti, in solido, al pagamento:

- in favore del Busacca, della somma di € 170.307,20, a titolo di danno non patrimoniale (oltre interessi sino al soddisfo), di € 36.694,29 a titolo di danno patrimoniale, di € 2.587,49 per spese mediche;

- in favore della Rioni, della somma di € 37.232,00, a titolo di danno non patrimoniale.

Accoglieva parzialmente, altresì, la domanda di surroga spiegata dall'INPS, terzo intervenuto (con domanda di rivalsa, nei confronti dei convenuti, in relazione al rimborso del valore capitale dell'assegno di invalidità e dell'indennità^{di} malattia, per gli importi erogati al Busacca), e condannava i convenuti a ripetere, nei confronti dell'istituto, la somma di € 34.106,80 (riconosciuta all'attore a titolo di danno patrimoniale, e determinata come differenza tra l'importo della busta paga percepita dal Busacca al momento del sinistro <pari ad € 1.350,00> e l'assegno di inabilità <pari ad € 825,28> erogato dall'INPS dal luglio 2008 alla sentenza di primo grado, quindi € 524,72 per 65 mensilità).

Condannava, infine, i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore di Busacca e Rioni; quanto ai rapporti tra i convenuti e l'INPS, compensava per la metà le spese del grado, e poneva la restante metà a carico dei convenuti.

Con appello del 31.3.2016, l'Inps impugnava la detta sentenza, chiedendo la riforma delle statuizioni relative alla domanda di rivalsa spiegata dall'ente in primo grado.

Nella perdurante contumacia dello Iurato, resistevano:

- la UnipolSai Assicurazioni SpA (già UGF Assicurazioni SpA), che insisteva per il rigetto dell'appello;
- i coniugi Busacca-Rioni, i quali producevano gli atti di transazione sottoscritti *medio tempore* con la UnipolSai, nei confronti della quale, nell'ipotesi di riforma del *quantum* in favore del Busacca, svolgevano domanda di manleva; nel merito, insistevano per il rigetto dell'appello.

All'udienza del 9.10.2018 la causa veniva trattenuta in decisione, con termini di rito per il deposito di note conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

Nel giudizio *a quo*, per quel che qui ancora interessa (stante il giudicato interno, per mancata impugnazione, formatosi sulle statuizioni relative all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione del *quantum* dovuto al Busacca ed alla Rioni), il tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda di surroga spiegata dal terzo intervenuto, INPS, il quale aveva chiesto la condanna dei convenuti al pagamento:

- “della somma di € 162.304,44 a titolo di valore capitale dell’assegno ordinario di invalidità erogato dallo stesso al sig. Busacca Francesco, oltre gli importi per la rivalutazione monetaria ed interessi legali, maturati e maturandi”, e
- “della somma di € 8.575,05 a titolo di indennità di malattia erogata dallo stesso al sig. Busacca Francesco, oltre gli importi per la rivalutazione monetaria ed interessi legali, maturati e maturandi”,

con conseguenza della surroga esercitata dall’ente (per le somme erogate ed erogande al Busacca).

Sul punto, il tribunale, equiparati i diritti di rivalsa normativamente previsti per l’INAIL e per l’INPS, riteneva che la surroga, in tema di assicurazioni sociali, poteva riguardare solo il danno patrimoniale “provato dal danneggiato”, e non anche le somme liquidate per i danni non patrimoniali, liquidando pertanto, in favore dell’Inps, solo la somma riconosciuta a tale titolo in favore del Busacca.

L’INPS censura l’impugnata sentenza, *in parte qua*, dolendosi:

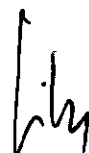
- del mancato accoglimento della domanda di surroga in relazione alle prestazioni erogate ed erogande al Busacca;
- in via subordinata, del mancato accoglimento, in favore dell’INPS, anche della surroga per il danno biologico, in analogia con quanto previsto – con D. Lgs. 38/2000 – in favore dell’INAIL;

- dell'errata statuizione sulle spese di lite.

Con il primo, articolato, motivo, l'appellante lamenta che il tribunale avrebbe errato nella determinazione della somma dovuta all'INPS in virtù dell'esercitata surroga, adducendo che, a suo dire, il primo decidente avrebbe disatteso, oltre che il disposto dell'art. 1916 CC, quanto specificatamente previsto dall'art. 14 della L. 222/1984 (in base al quale l'ente agisce in surroga per le somme erogate o da erogare, in questo ultimo caso indicando la capitalizzazione calcolata con i criteri previsti *ex lege*).

Precisa, sul punto, che:

- l'Inps è tenuto per legge a recuperare dai terzi responsabili (o dalle loro compagnie di assicurazione) gli importi – dovuti dal medesimo ente al danneggiato – in caso di riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o di assegno di inabilità, allorché l'inabilità dipenda da fatto imputabile alla responsabilità di terzi;
- il danno patrimoniale riconosciuto in favore del danneggiato non coincide con il danno previdenziale per il quale l'Inps è tenuto ad esercitare la surroga;
- nei confronti dell'Inps non risultano immediatamente applicabili i criteri ed i principi elaborati per l'Inail, ente che agisce per la tutela degli infortuni su lavoro, per assicurare al lavoratore il diritto alla erogazione di prestazioni previdenziali che peraltro, con la riforma del D. Lgs. 38/2000, prevede che l'assegno erogato copra anche, in parte, il danno biologico;
- in ogni caso, il danno patrimoniale – sotto il profilo della surroga riconosciuta in favore dell'Inps – non può essere determinato con il calcolo indicato dal primo decidente [differenza tra l'importo della busta paga percepita dal Busacca al momento del sinistro < pari ad €



{ 1.350,00> e l'assegno di inabilità <pari ad € 825,28> erogato dall'INPS }
dal luglio 2008 alla sentenza di primo grado, quindi € 524,72 per 65 mensilità], dovendo, semmai, essere determinato con il ricorso a criteri di capitalizzazione "aggiornati e scientificamente corretti", secondo quanto precisato da Cass. Civ. III, n. 20615 del 14.10.2015);

- la surroga in favore dell'Inps non può essere ristretta alle sole somme già eventualmente erogate, dovendo invece comprendere la capitalizzazione della rendita, per evitare l'esclusione dei futuri esborsi in favore del danneggiato,

insistendo per l'accoglimento della condanna dello Iurato e della UnipolSai al pagamento della somma dovuta a titolo di capitalizzazione (€ 162.304,44, come indicato nell'atto di intervento nel giudizio *a quo*, in data 14.12.2011) dell'assegno ordinario di invalidità (erogato in favore del Busacca dal 1°.8.2009), nonché al pagamento della somma dovuta a titolo di indennità di malattia erogata (€ 8.575,05) dal 1.11.2008 al 30.6.2009.

La censura è fondata.

L'art. 142 del D. Lgs. 209/2005 (applicabile *ratione temporis*) prevede il diritto di surroga, per le assicurazioni sociali, al fine di ottenere "*il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione*", con l'unica limitazione prevista in relazione al "*pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti*".

In tema di danni derivanti da circolazione stradale, pertanto, l'ente gestore di assicurazione sociale, esercitando la surroga, acquisisce il diritto, a carico dell'assicurazione, all'accantonamento delle somme dovute gli *ex lege* (così Cass. SU, n. 8620 del 29.4.2015).

Va altresì rilevato che la quantificazione delle somme concretamente esigibili da parte dell'ente va determinata, contrariamente a quanto statuito dal primo decidente, con riferimento non al danno patrimoniale, dedotto e provato dal danneggiato in aggiunta al danno non patrimoniale, bensì al danno previdenziale, in base ai criteri indicati *ex lege* per la surroga da parte delle assicurazioni sociali, anche ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della L. 222/84 (che rinvia, quanto al calcolo concreto, ai DM emanati in materia, come in indicato in atti), e ciò in quanto la legge ha previsto e quantificato la somma dovuta per la surroga *de qua*, tenendo conto di tutte le variabili (revoca, mancata domanda di conferma, morte dell'assicurato, liquidazione successiva della pensione di inabilità) e dell'aleatorietà insita nella prestazione periodica (così Cass. Civ., n. 4688 del 28.3.2003).

Nel caso di specie, dunque, in totale ribaltamento dell'impugnata sentenza sul punto, gli appellati – Iurato Salvatore e UnipolSai Assicurazioni SpA – vanno condannati al pagamento, in favore dell'Inps:

- della capitalizzazione dell'assegno ordinario di invalidità (€ 825,28), ottenuta con applicazione del coefficiente indicato in atti e pari alla complessiva somma di € 162.304,44, oltre interessi dalla domanda (14.12.2011, data dell'intervento nel giudizio *a quo*);
- al rimborso dell'indennità di malattia (€ 8.575,05) erogata dall'ente appellante al Busacca dal 1.11.2008 al 30.6.2009, oltre interessi dalla domanda.

Sulle dette somme è altresì dovuta la rivalutazione (Cass. Civ., n. 2620 del 20.4.1985), trattandosi di credito di valore.

Stante la manleva, in atti, rilasciata da UnipolSai in favore del Busacca (in occasione del pagamento transattivamente concordato), non vi è luogo a provvedere sulla questione del limite quantitativo nei confronti dell'Inps (come dedotto da UnipolSai), sotto il profilo del "complessivo ammontare

del risarcimento dovuto al danneggiato”, al fine di evitare ingiuste lucupletazioni da parte di costui (così Cass. Civ. III, n. 3806 del 15.4.1998), nonché di contenere il risarcimento complessivo nell’ambito dell’ammontare dovuto, *ex art. 2043 CC* (così Cass. Civ. III, n. 3665 del 18.4.1996), ed *ex art. 142 del D. Lgs. 209/2005* (... Ove il danneggiato dichiara di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma a valere sul complessivo risarcimento dovuto idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare a qualsiasi titolo), in quanto nella transazione, in atti, intervenuta tra la UnipolSai ed il Busacca, risulta espressamente prevista la manleva della compagnia nei confronti del Busacca (Cass. Civ., III, n. 13753 del 14.6.2006), atteso che, come statuito dal supremo Collegio (Cass. Civ., n. 3806/1998), *“stante la certezza e l’automatismo delle prestazioni previdenziali, è sufficiente la comunicazione di tale volontà dell’Istituto, determinante altresì l’impossibilità per il terzo responsabile di opporgli eventuali successivi accordi con il danneggiato”*.



L’accoglimento della prima censura assorbe l’esame degli ulteriori motivi di appello.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, quanto ai rapporti tra INPS, da una parte, e Iurato Salvatore e UnipolSai dall’altra: a carico, in solido, di Iurato Salvatore e UnipolSai Assicurazioni SpA ed in favore di INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Dette spese si liquidano per come in dispositivo, in applicazione del DM 55/14 (*ratione temporis* applicabile anche per il giudizio *a quo*), tenuto conto del valore della causa e dell’attività espletata: studio, introduttiva,



istruttoria e decisionale in primo grado; studio, introduttiva e decisionale in appello.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese in relazione alla posizione del Busacca e della Rioni, la posizione processuale dei quali, nel presente grado, risulta effettuata solo ai fini dell'integrazione del contraddittorio e, in ogni caso, assorbita dalla manleva rilasciata nei loro confronti dalla UnipolSai.

P.Q.M.

la CORTE DI APPELLO

definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da INPS – Istituto della Previdenza Sociale contro Iurato Salvatore, UnipolSai Assicurazioni SpA, Busacca Francesco e Rioni Angela avverso la sentenza n. 639/2015 del tribunale di Ragusa.

In parziale riforma della detta sentenza, fermo il resto, condanna Iurato Salvatore e UnipolSai Assicurazioni SpA, in solido, al pagamento, in favore di INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, delle seguenti somme, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda (14.12.2011):

- € 162.304,44, a titolo di capitalizzazione dell'assegno di invalidità;
- € 8.575,05, a titolo di rimborso dell'indennità di malattia.

Condanna Iurato Salvatore e UnipolSai Assicurazioni SpA, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, spese che liquida:

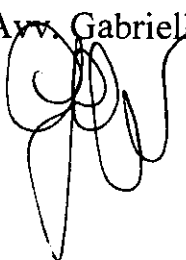
- quanto al primo grado, in complessivi € 13.430,00 (di cui: € 2.430,00 per fase di studio; € 1.550,00 per fase introduttiva; € 5.400,00 per fase istruttoria; € 4.050,00 per fase decisionale), oltre 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA;

- quanto al presente grado: in complessivi € 10.680,00 (di cui: € 2.835,00 per fase di studio; € 1.820,00 per fase introduttiva; € 4.860,00 per fase decisionale; € 1.165,00 per esborsi), oltre 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA.

Così deciso in data 19.2.2019, in Catania, nella Camera di Consiglio della II Sezione Civile della Corte di Appello.

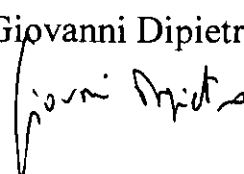
Il G.A. Relatore

Avv. Gabriella Napoli



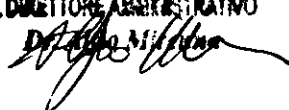
IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Dipietro



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Alfio Mirabella



Deposata nella Cancelleria
della Corte di Appello di Catania
oggi 27 MAR. 2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Alfio Mirabella

